

N.R.G. [REDACTED]

**TRIBUNALE DI PISTOIA**

Il giudice dott. Gianluca Sciarrotta,

a scioglimento della riserva che precede, letti gli atti di causa ed i documenti;  
rilevato che la somma oggetto del mutuo posto a base del credito azionato in sede monitoria risulta versato sul c/c 189 1031/5 intestato a soggetto diverso dall'opponente ([REDACTED] S.R.L.:: cfr. all. 5 fascicolo parte opponente);  
considerato che tale circostanza, di carattere documentale, impone una serie di approfondimenti sulla validità ed efficacia del mutuo incompatibili con i limiti cognitivi della presente fase processuale;  
ritenuto pertanto sussistere i presupposti desumibili dall'art. 648 c.p.c. per denegare l'istanza di provvisoria esecutorietà;  
vista la richiesta dei termini ex art. 183 c.p.c.;

**P.T.M.**

- rigetta l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;  
- assegna alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. con decorrenza dal 12/3/2013 e rinvia la causa per l'ammissione dei mezzi di prova all'udienza del 26 settembre 2013 ore 10:00.  
Si comunichi.  
Pistoia, 5 marzo 2013

Il giudice

